VI LEGISEATURA - DOCUMENTI - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1802

# PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

# PISICCHIO, DELL'ANDRO, RAUSA, LOSPINOSO SEVERINI, NUCCI, PISANU, IANNIELLO, ANSELMI TINA

Presentata il 7 marzo 1973

Norme concernenti corsi integrativi magistrali e dei licei artistici

Onorevoli Colleghi!— La legge 11 dicembre 1969, n. 910, all'articolo 1, primo comma, prevedeva l'istituzione ed il funzionamento di corsi integrativi per diplomati magistrali e di licei artistici allo scopo di estendere la liberalizzazione nell'accesso all'università anche in favore di costoro.

Tali corsi hanno cominciato a funzionare nell'anno scolastico 1969-70, presso alcuni istituti scelti dai provveditorati agli studi, ed hanno impegnato, oltre i docenti di scuola media superiore incaricati dei diversi insegnamenti, anche i presidi (per la direzione), i professori universitari designati dall'università (per la vigilanza ed il coordinamento, nonché per la presidenza delle commissioni di esame) ed il personale non insegnante (per le attività della segreteria, di esecuzione e di ordine).

Al termine del primo anno scolastico, essendosi rilevato che solo i docenti della scuola media superiore erano stati retribuiti, gli interessati assunsero informazioni presso il Ministero della pubblica istruzione ed appresero che la legge suddetta era priva della copertura finanziaria per quanto si riferiva alle retribuzioni del personale direttivo e non in-

segnante, Il Ministero tuttavia assicurò agli stessi interessati che era in corso di perfezionamento (dicembre 1970) uno schema di provvedimento legislativo che avrebbe sanato tale situazione.

Nonostante siffatte situazioni, però, a tutto oggi, tale provvedimento non è stato nemmeno presentato al Consiglio dei ministri.

A quanto è dato sapere il ritardo è dovuto alle eccessive difficoltà frapposte dal Ministero del tesoro per il reperimento dei fondi necessari e pare che tali difficoltà sarebbero state recentemente (dicembre 1972) superate.

È urgente pertanto provvedere in merito per non procrastinare una situazione indecorosa di « lavoro non retribuito ».

Si deve precisare infatti che la retribuzione del personale direttivo e non insegnante era stata prevista, sin dall'origine dei corsi, al punto 5 della circolare 6 dicembre 1969, n. 408 (protocollo n. 2440), pubblicata nel supplemento al Bollettino Ufficiale Ministero della pubblica istruzione, parte 1<sup>a</sup>, n. 2, dell'8 gennaio 1970.

Questa previsione (e promessa) di retribuzione ha fatto sorgere nel personale direttivo e non insegnante la legittima aspettativa alla

#### VI LEGISLATURA - DOCUMENTI - CEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

corresponsione dei compensi dovuti; ciò nonostante i corsi sono proseguiti negli anni successivi, senza alcuna erogazione retributiva.

Gli interessati, nel timore di vedere prescritti i propri diritti, hanno costituito in mora il Ministero della pubblica istruzione con vari atti di diffida. Parecchi sono stati i Parlamentari che hanno sollecitato il Ministero ed hanno presentato interrogazioni sulla questione.

Inoltre l'andamento dei corsi ha sublto (e rischia di subire ancora) momenti di grave

crisi per la minacciata astensione dal lavoro da parte del personale non insegnante. Solo a causa della responsabile preoccupazione per le esigenze degli studenti, i corsi non sono stati interrotti; ma di questo passo si è giunti al quarto anno di vita dei corsi stessi e la situazione retributiva non è stata ancora sanata.

È opportuno perciò che il Parlamento intervenga tempestivamente con una legge che eviti ricorsi giurisdizionali ed aggravi di spese per lo Stato, garantendo altresì l'ordinata prosecuzione dei corsi.

# PROPOSTA DI LEGGE

#### ART. 1.

Il coordinamento didattico e culturale dei corsi integrativi magistrali e dei licei artistici, previsti dall'articolo 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910, è svolto da docenti universitari ordinari, straordinari, aggregati ed incaricati. Nel quadro delle linee fissate dai docenti universitari, i compiti di direzione e di vigilanza sono svolti, per i corsi suddetti, dai capi degli istituti scolastici presso cui i corsi stessi sono organizzati. Per collaborare allo svolgimento dei corsi è utilizzato personale di segreteria ed ausiliario dei medesimi istituti.

# ART. 2.

Per l'erogazione dei compensi da corrispondersi per gli anni scolastici 1969-70, 1970-71, 1971-72, al personale di cui all'articolo 1 della presente legge si osservano i seguenti criteri:

- a) per i coordinatori e capi di istituto addetti alla vigilanza, il compenso è fissato in lire 210.000 lorde per ogni corso;
- b) per il personale di segreteria e ausiliario, il compenso è fissato rispettivamente in lire 180.000 e lire 70.000 lorde indipendentemente dal numero dei corsi funzionanti presso i singoli istituti.

Ai coordinatori universitari non residenti nella sede di svolgimento dei corsi vengono altresì corrisposti i trattamenti di missione ed il rimborso delle spese di viaggio.

### VI LEGISLATURA - DOCUMENTI - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

### ART. 3.

A decorrere dall'anno scolastico 1972-73 e successivi sino a quando avranno svolgimento i corsi di cui all'articolo 1, al personale suddetto verrà corrisposto il medesimo trattamento economico di cui all'articolo 2.

# ART. 4.

La spesa di lire 846 milioni derivante dall'applicazione dell'articolo 2 della presente legge, nell'esercizio finanziario 1973, si provvede mediante riduzione dei capitoli nn. 1102 e 2698 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per il medesimo esercizio finanziario rispettivamente in ragione di lire 146 milioni e di lire 700 milioni.

All'onere annuo valutato in lire 124 milioni, derivante dall'applicazione dell'articolo 3 della presente legge si provvede mediante riduzione dei capitoli nn. 1861 e 2102 dello stato di previsione di spesa del Ministero della pubblica istruzione, per l'esercizio finanziario 1973, rispettivamente in ragione di lire 109 milioni e di lire 15 milioni e dei corrispondenti capitoli per gli esercizi finanziari successivi.

### ART. 5.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.